

Sostituzione di esperti della Sezione specializzata agraria.

(Risposta a quesito del 22 luglio 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 22 luglio 2009, ha adottato la seguente delibera:

“visto il quesito avanzato dal Presidente della Corte di appello di ... in merito alla sostituzione di esperti della Sezione specializzata agraria;

OSSERVA

“La Legge 2 marzo 1963 n. 320 ha ad oggetto la disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie.

All'art. 3 è disciplinata la nomina degli esperti, di competenza del Consiglio superiore della magistratura, o, per delega, del Presidente della Corte d'appello. E' precisato che essi sono prescelti tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari, dei geometri e degli agrotecnici. Per tali finalità è istituito presso ogni Corte d'appello un albo speciale, ripartito in elenchi provinciali, contenenti ciascuno un numero di esperti in ragione di otto per ogni Sezione specializzata. Sono indicati i requisiti e per la nomina degli esperti da assegnare e al tribunale e alla Sezione d'appello, per i quali è istituito un distinto elenco, comprendente i dottori in scienze agrarie inseriti negli elenchi speciali con esclusione di quelli chiamati a far parte delle Sezioni di tribunale. Infine è previsto che ad ogni Sezione vengono assegnati, mediante sorteggio fra gli iscritti in ciascuno degli elenchi predetti, due esperti effettivi e due supplenti. Il successivo articolo 4 della medesima norma prevede che gli esperti durano in carica due anni e che possono venir riconfermati, nonché ove, nel corso del biennio, taluno degli esperti venga per qualsiasi causa a mancare, si provvede alla sua sostituzione, con le stesse norme dettate dall'articolo 3 ed il sostituto rimarrà in carica sino alla scadenza del biennio in corso.

La Circolare di formazione tabelle 2009/2011 al par. 93, avente ad oggetto la supplenza dei componenti privati di organi giudiziari specializzati, prevede che si ricorra all'istituto della supplenza anche per i componenti privati di organi giudiziari specializzati. Viene, quindi, indicato il criterio della sostituzione tramite soggetti designati ad esercitare la stessa funzione in un diverso ufficio della stessa sede ed a titolo esemplificativo è indicato l'esempio della sostituzione del componente privato del Tribunale dei minorenni con quello della sezione di Corte di appello.

Tanto premesso, risulta evidente che la normativa primaria richiamata prevede la disciplina relativa alla nomina dei componenti privati delle sezioni agrarie, nonché la loro sostituzione nel caso in cui l'esperto ed il sostituto non facciano più parte dell'organico. La normativa primaria non prevede dunque l'ipotesi del temporaneo impedimento che dà adito alla sostituzione. L'ipotesi, pertanto, risulta disciplinata dalla Circolare al par. 93, oggetto di esame. Al proposito risulta consequenziale che l'individuazione del supplente, in caso di impedimento del titolare e del relativo supplente, debba avvenire mediante individuazione di altro componente privato designato ad esercitare la stessa funzione in un diverso ufficio viciniore nel medesimo distretto. La circostanza della indicazione della stessa sede è, infatti, correlata alla ipotesi esemplificativa della sostituzione del componente privato del Tribunale dei minorenni con quello della sezione di Corte di appello, fattispecie che vede i due uffici di competenza distrettuale ubicati nella medesima sede.

Tanto premesso,

delibera

di rispondere che la sostituzione dell'esperto della sezione agraria in assenza di supplenti nel medesimo ufficio debba avvenire tramite esperti designati in uffici viciniore del medesimo distretto.”